

## **Decreto legislativo n. 231/2002 di recepimento della direttiva 2000/35/Ce in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.**

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 249, del 23 ottobre 2002, è stato pubblicato il D.lgs. n. 231/2002, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, la quale introduce nell'Unione europea un sistema normativo omogeneo finalizzato ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, che determinano spesso, soprattutto per le piccole e medie imprese, rilevanti oneri finanziari con conseguenti ripercussioni sui livelli occupazionali e con gravi problemi di solvibilità.

Il decreto prevede una serie di rimedi destinati a disincentivare i ritardati pagamenti, sia incidendo sulle procedure di recupero, sia approntando un meccanismo di tutela fondato sul computo degli interessi.

La delega per l'adozione di tale decreto è contenuta nella legge comunitaria 2001 (legge 1° marzo 2002, n. 39) che, all'articolo 26, ha individuato principi e criteri direttivi.

Si segnalano, di seguito, gli aspetti di principale interesse del provvedimento.

### **Ambito di applicazione**

Le disposizioni del decreto legislativo si applicano **per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo** in una transazione commerciale fra imprese (comprese le libere professioni) ovvero tra imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Per "transazione commerciale" si intende il contratto che comporta, in **via esclusiva o prevalente**, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

**Sono esclusi** dall'applicazione (scelta discrezionale del nostro legislatore):

1. i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 (termine per il recepimento della direttiva nel nostro ordinamento che, comunque, non è stato rispettato dal legislatore);
2. i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
3. le richieste di interessi inferiori a 5 euro;
4. i pagamenti disciplinati dalla normativa sui titoli di credito, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, i pagamenti effettuati a titolo di penale.

### **Responsabilità del debitore**

L'art. 3 del decreto legislativo stabilisce i presupposti dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria, ponendo a carico del debitore in conformità ai principi generali vigenti nell'ordinamento, **l'onere della prova** di non aver potuto adempiere l'obbligazione, o di non aver potuto eseguire esattamente nel tempo previsto, la prestazione dovuta **per cause a lui non imputabili**.

### **Decorrenza degli interessi moratori**

Il decreto, in linea con la Direttiva comunitaria, sancisce **il principio dell'automaticità della decorrenza degli interessi moratori** dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

**Nel caso in cui sia previsto nel contratto un termine per il pagamento**, gli interessi decorrono, automaticamente, **dal giorno successivo** alla scadenza di detto **termine contrattuale**.

**Qualora, invece, il termine di pagamento non sia stabilito nel contratto**, gli interessi decorrono, automaticamente, senza necessità di alcuna intimazione scritta (costituzione in mora), dopo che siano decorsi **30 giorni (termine legale)**:

- 1) dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento equivalente a quello di una fattura;
- 2) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, **quando non è certa la data di ricevimento della fattura** o della richiesta equivalente di pagamento;
- 3) dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione di servizi, **quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi**;

4) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, **qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento, di contenuto equivalente a quello di una fattura, anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica.**

Presupposto essenziale per la decorrenza del termine legale è il ricevimento di una fattura o di una richiesta di pagamento equivalente.

Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo **deve** essere effettuato entro il termine di **60 giorni** (termine legale) dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. **In questo caso il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.**

Tuttavia, le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine per il pagamento superiore rispetto ai 60 giorni a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi che dovranno essere sottoscritti, presso il Ministero delle Attività Produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

#### **Saggio degli interessi**

Il Decreto, **fatto salvo un diverso accordo tra le parti**, definisce la misura degli interessi di mora, a carico del debitore, **pari al tasso d'interesse del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea** applicato alla sua più recente operazione di finanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, **maggiorato di 7 punti percentuali.**

Detto saggio di riferimento si applica per i successivi sei mesi.

Di là dalle complicate, per non dire oscure, definizioni del tasso di interesse moratorio, è previsto, comunque un sistema di pubblicità legale del saggio di interessi (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) a tutela dell'affidamento dei contraenti.

#### **Risarcimento dei costi di recupero**

Il creditore, oltre al pagamento degli interessi, **ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero** delle somme spettanti a titolo di corrispettivo, **salva la prova di maggior danno**, nel caso in cui il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

I costi di recupero, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

#### **Nullità parziale**

L'accordo sulla data del pagamento (termine) o sulle conseguenze del mancato pagamento (saggio di interesse) è nullo nel caso in cui, considerate tutte le circostanze, ivi compresa la corretta prassi commerciale, la natura delle merci e dei servizi, le condizioni dei contraenti e i rapporti commerciali tra i medesimi, **risulti gravemente iniquo in danno del creditore.**

In particolare, il provvedimento definisce gravemente iniquo "l'accordo, che senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi".

Il legislatore ha, dunque, preferito mantenere la terminologia comunitaria con il suo riferimento alla grave iniquità al fine di evocare in modo più nitido il legame della relazione dell'ordinamento con un comportamento concretamente abusivo della libertà contrattuale e, quindi, capace di spiegare il potere di riconduzione ad equità esercitabile dal giudice.

Il giudice, infatti, dichiara, anche d'ufficio, la nullità dell'accordo ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, Codice civile, ed esercitando il potere di integrazione del contratto, applica i termini legali ovvero riporta il contratto ad equità, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle condizioni, soggettive ed oggettive, dei contraenti.

In definitiva, viene introdotta una nuova ipotesi di nullità parziale testuale, caratterizzata non solo dal

tradizionale meccanismo di sostituzione della clausola nulla con la previsione legale ai sensi dell'art. 1339 c.c., ma anche **dal più incisivo potere integrativo esercitato ex officio dal giudice.**

### **Tutela degli interessi collettivi**

L'art. 8 del Decreto prevede che le associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) siano legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, chiedendo al giudice competente:

- di accertare la grave iniquità delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso (l'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi d'urgenza, ai sensi degli art. 669-bis e s.s. del c.p.c.);

- di adottare misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

- di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale nei casi in cui la pubblicità possa contribuire a correggere gli effetti delle violazioni accertate.

Per rafforzare maggiormente la tutela degli interessi collettivi è stata introdotta, a seguito dell'inosservanza dell'ordine del giudice, una misura coercitiva indiretta, consistente nel pagamento di una somma di denaro, anche su domanda dell'associazione che ha agito, da 500 euro a 1.100 euro per ogni giorno di ritardo.

### **Modifiche al codice di procedura civile**

Il provvedimento apporta una serie di modifiche al codice di procedura civile al fine di recepire il disposto della direttiva laddove prevede l'obbligo per gli stati membri di assicurare che il creditore possa ottenere un titolo esecutivo nel termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso o della domanda, ove si tratti di credito non contestato.

La Direttiva, invero, non richiede l'adozione di nuove misure legislative o la modifica di quelle esistenti ma impone, tuttavia, agli stati membri un obbligo di risultato, il cui soddisfacimento può essere perseguito secondo gli strumenti giurisdizionali o amministrativi previsti dai singoli ordinamenti statali.

Il nostro ordinamento già prevede in via generale il procedimento monitorio attraverso il quale il creditore, anche non imprenditore, può ottenere un decreto ingiuntivo che in difetto di opposizione tempestiva da parte del debitore diventa esecutivo.

Al fine di osservare il termine di 90 giorni indicato nella Direttiva, il legislatore è intervenuto modificando alcuni articoli del Codice di procedura civile.

Il Decreto in oggetto, innanzitutto, ha inserito il termine di 30 giorni dal deposito del ricorso, entro il quale il decreto ingiuntivo deve essere pronunciato dal giudice.

Detto termine pur avendo **carattere meramente ordinatorio**, può comunque favorire un'accelerazione dei procedimenti.

E' stato, inoltre, abrogato l'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c., il quale non consentiva di utilizzare il procedimento monitorio ove la notifica dovesse essere eseguita all'estero.

L'abrogazione di tale disposizione consente di utilizzare il procedimento monitorio anche per le operazioni transfrontaliere e, quindi, di coprire un'area di pagamenti cui la direttiva fa espresso riferimento.

Conseguentemente, vengono stabiliti nuovi termini per la notifica del decreto ingiuntivo e per la proposizione dell'opposizione nel caso in cui il debitore risieda in uno degli altri Stati dell'Unione Europea (50 giorni riducibili fino a 20) o in altri Stati (60 giorni e, comunque, non inferiori a 30 né superiori a 120).

Infine, l'intervento di modifica in ordine al primo comma dell'art. 648 del codice di rito, consente l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alle somme non contestate (salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali), e ciò onde scongiurare che un'opposizione relativa solo alla misura degli interessi, o, comunque, ad una parte delle somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento, possa, per converso, bloccare la soddisfazione del credito anche per le somme riconosciute legittime dallo stesso debitore.

### **Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192**

L'art. 10 del provvedimento in esame ha uniformato il saggio degli interessi moratori di cui all'art. 3, comma 3, della legge 192/1998 (disciplina della subfornitura nelle attività produttive), al livello degli

interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

### **Riserva di proprietà**

La previsione contenuta nella Direttiva, di una riserva di proprietà a favore del venditore, sui beni fintanto che essi non siano pagati totalmente, non è stata trasfusa nel decreto in quanto l'istituto giuridico è già presente nel nostro ordinamento civile.

Il Decreto legislativo in argomento **entra in vigore il 7 novembre 2002**